

tro radar di Milano, chiamato a gestire quotidianamente 1600 voli, che coinvolgono direttamente gli scali di Milano-Linate e Milano-Malpensa o che, comunque, interessano i cieli del Nord-Ovest;

il rapporto sopra indicato evidenzia, più precisamente, che, nel 73,5 per cento dei casi, l'allarme sarebbe stato provocato da errori — di varia gravità — attribuibili al personale del centro di controllo *radar* di Milano;

tutte le situazioni di pericolo denunciate si sarebbero verificate tra le ore 7 e le ore 22, prevalentemente nei giorni di martedì e domenica dei mesi estivi, quando il traffico aereo risulta più intenso;

gli errori del personale adibito al controllo dei voli si concentrerebbero in prossimità del cambio nel turno di servizio (tra le ore 8 e le ore 9; tra le ore 18 e le ore 19) e conseguirebbero a un calo dell'attenzione in attesa dell'avvicendamento;

tali errori riguarderebbero il ritardato riconoscimento o la difettosa valutazione delle distanze tra gli aeromobili, come pure vizi nelle comunicazioni con i piloti o con altri controllori di volo, per inosservanza delle regole, della terminologia tecnica, distrazione, addirittura, per insufficiente conoscenza della lingua inglese;

il rapporto stilato dall'ENAV individuerebbe, tra i rimedi idonei a scongiurare il rischio di incidenti, il più attento addestramento del personale e il suo continuo aggiornamento, anche mediante corsi di lingua inglese;

sarebbe altresì raccomandato di evitare l'uso dei telefoni cellulari in sala *radar*, in quanto potenziali fonti d'interferenza per le comunicazioni e, comunque, di distrazione per gli operatori;

il portavoce dell'ENAV ha altresì dichiarato di avere «...la sensazione che gli *airprox* siano molti di più (...). Purtroppo non ci viene segnalato tutto, forse perché il fenomeno viene sottovalutato o non

viene segnalato dai piloti stranieri. Eppure noi dovremmo essere a conoscenza di tutto, visto che la sicurezza è il nostro compito principale »;

tale ultima dichiarazione appare ulteriormente preoccupante, in quanto l'omessa segnalazione dei casi d'allarme nel traffico aereo impedirebbe di valutare il livello di rischio, di riconoscerne le cause e di approntare i conseguenti rimedi —:

quali siano i contenuti del rapporto che sarebbe stato stilato dall'ENAV in relazione ai casi di *airprox* nel traffico aereo italiano del periodo 2001-2003 e, in particolare, se possano trovare conferma le notizie diffuse, in proposito, dalla stampa nazionale;

quali iniziative siano state assunte o programmate per migliorare la sicurezza dei voli in Italia, con specifico riferimento ai profili evidenziati dal predetto rapporto ENAV;

se risulti oggettivamente fondata l'opinione attribuita al portavoce dell'ENAV, in relazione all'omessa denuncia dei casi di *airprox* alla competente Autorità e, nel caso, quali determinazioni si vogliano al riguardo adottare, affinché tali omissioni non si ripropongano in futuro.
(4-11309)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

BIONDI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 settembre 2004 all'emittente televisiva locale ligure Primo Canale era stata prima autorizzata e poi revocata l'autorizzazione a riprendere, in diretta o in differita senza alcun costo, i lavori del Consiglio comunale di Imperia;

la trasmissione era vietata per l'intervento prima del segretario comunale e poi del sindaco;

il consiglio comunale convocato per le ore 19,00 era rimandato alle ore 21,30 e dopo una riunione dei capogruppo consiliari era autorizzata la diretta dell'emittente;

iniziata la trasmissione attorno al furgone satellitare di Primo Canale sono convenute alcune macchine della polizia postale e dell'ispettorato delle comunicazioni territoriale Liguria che hanno eseguito una perquisizione del furgone e dei controlli amministrativi richiedendo, così come cita il verbale di verifica: «L'autorizzazione generale per questo tipo di trasmissione per la fornitura di reti o di comunicazione elettronica e per l'eventuale uso delle frequenze per il collegamento SNG» —:

se tali controlli siano una prassi consolidata per tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive in diretta o se ci sia stato un eccesso di zelo da parte delle forze di polizia e dell'ispettorato delle comunicazioni territoriale Liguria, vista anche la tensione che si era creata nel pomeriggio del 23 settembre 2004. (4-11307)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ai commi 5 e 6, prevede che: «i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall'Inail prima del 1° ottobre 2003, devono

presentare domanda alla sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

tanti lavoratori già esposti all'amianto segnalano che alla richiesta di certificazioni avanzata agli Istituti previdenziali e assicurativi competenti, relative alla loro posizione previdenziale collegata ai benefici previdenziali previsti dalla legge, non hanno ottenuto le certificazioni o le informazioni necessarie per richiedere la domanda di pensione per alcuni o di riconoscimento della esposizione per altre categorie fin qui escluse perché non assicurate Inail —:

quali siano i motivi e le cause per i quali non siano state ancora emanate le norme attuative, tenuto conto del fatto che il comma 6 dell'articolo 47 della suddetta legge stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso «sono stabilite con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore», termine che è quindi scaduto il 24 gennaio del 2004;

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, al fine di emanare le norme attuative del comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003. (4-11312)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle*